



Roma, 20 marzo 2024

n.33/2024

LAVORO AGILE NUOVO REGOLAMENTO 2024

In data odierna si è tenuto un incontro, su richiesta sindacale, tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in relazione alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 dicembre 2023, che ha reso necessario l'introduzione di alcune modifiche al Regolamento in vista della prossima scadenza al 31 marzo del termine ultimo per l'applicazione del lavoro agile in "situazioni di fragilità".

Il precedente regolamento consentiva ai dipendenti affetti da patologie elencate nel decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 di svolgere la prestazione lavorativa esclusivamente in modalità agile. Con il regolamento in esame oggi è stata aggiornata tale disciplina in conformità alla suddetta direttiva del Ministro, che riconosce forme più flessibili ed ampie di lavoro agile anche a dipendenti in situazioni personali, familiari o di salute caratterizzate da gravità ed urgenza, derogando al principio di prevalenza del lavoro in presenza.

E' stato pertanto integrato l'articolo 10 del Regolamento (lavoro agile per i dipendenti che si trovano in situazioni di gravità) ed in particolare:

- il comma 6 "In caso di situazione di salute personale, il dirigente potrà derogare al limite mensile di giorni lavorativi in modalità agile, previsto dall'art.6 comma 1, (fino ad un massimo di 8 giorni) concedendo al dipendente fino ad un massimo di 16 giorni di lavoro agile nel mese
- il comma 7 "In caso di situazione di salute di un familiare, il dirigente potrà derogare al limite mensile di giorni lavorativi in modalità agile, previsto dall'art.6 comma 1, (fino ad un massimo di 8 giorni) concedendo al dipendente fino ad un massimo di 12 giorni di lavoro agile nel mese".

Segreteria Nazionale - Ministero dell'interno Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma

Tel. 0646536278 - 0645493187 email: nazionale@unsainterno.it - pec: unsainterno@pec.it

sito web: www.confсалunsainterno.org



Per poter beneficiare di tali deroghe il dipendente dovrà fornire documentazione medica rilasciata da struttura pubblica, che dovrà attestare la condizione di salute personale o del familiare.

Inoltre, è stata apportata un'ulteriore modifica all'art. 8, comma 5, sostituendo l'attuale previsione *“l'eventuale diniego di ammissione al lavoro agile”* con *“l'eventuale diniego, anche parziale, di ammissione al lavoro agile”*; la predetta modifica è finalizzata a garantire che l'eventuale diniego o la limitazione dei giorni (meno di 8 al mese) venga adeguatamente valutata dal dirigente riducendo la sua discrezionalità.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° aprile con scadenza al 31 dicembre 2026 (anziché al 31 marzo 2025) e gli accordi individuali con scadenza al 31 marzo 2025 potranno in automatico essere prorogati fino al 31 dicembre 2026.

In allegato si trasmette la bozza del regolamento.